

IL WELFARE PUBBLICO NON RISCOSSO E LO SPORT PER RAGAZZI

LA SPESA/ONERE DELLA PALESTRA DEL FIGLIO/LA CHIUSURA DELL'INTERPELLO 144 A.d.E. - 2024/L'APERTURA DI NUOVE POSSIBILITÀ AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL POTERE DI ACQUISTO DEL DIPENDENTE

Il dipendente Pinco ha un figlio di 15 anni (il figlio si chiama Pallino)/no disabile/che va in palestra (no asd/ssd ma palestra commerciale);
-abbonamento annuale palestra di 500 euro;
-il datore del dipendente Pinco mette a disposizione un credito welfare da regolamento dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (es. 1000 euro da regolamento/a tutti i dipendenti) utilizzabile nei flexible 51 c2/e fringe 51 c3(tetto 1000/2000 per dipendente con figlio a carico/con 3 tipi di rimborso tra cui il rimborso spese affitto prima casa/anno 2024);
il dipendente ha casa in affitto/con canone di 300 x 12 mensilità (3600 euro canone annuo)/il canone è regolarmente registrato;
il reddito complessivo del dipendente <50 mila (es 30.000)/anno imposta 2024;
isee <40 mila;
il C.C.N.L. applicato al dipendente prevede un ente bilaterale ma che non rimborsa le spese sportive per ragazzi (figlio del dipendente);
il dipendente è residente a Roma;
si può utilizzare l'articolo 51 c2 lettera f-bis per rimborsare con il welfare (credito wa - 1000 euro) la spesa sostenuta per la palestra del figlio (es. 500 euro di abbonamento)?

Risposta/ricostruzione normativa;

x) L'onere per l'attività sportiva gestita dalla scuola e che rientra nell'ampiamiento dell'offerta formativa della scuola è gestibile con l'art. 51 c2 lettera f-bis del tur a differenza dell'onere sostenuto per la palestra esterna alla scuola che non può essere gestito con l'articolo 51 c2 lettera f-bis ma si ritiene solo con l'articolo 51 c2 lettera f del tur (int. 144 - A.d.E. -2024).
L'interpello 144 A.d.E. 2024 afferma che la spesa/onere per la palestra (es. palestra commerciale/non asd/ssd nel caso del quesito/esterna alla scuola), che non rientra nell'ampiamiento dell'offerta formativa della scuola e non gestita come attività sportiva dalla scuola stessa non si possa gestire con l'articolo 51 c2 lettera f-bis (art. 51 c2 lettera f-bis/si gestisce anche a rimborso/con beneficiario familiare anche non a carico);
si può gestire con articolo 51 c2 lettera f-bis (a rimborso con beneficiario familiare a carico e non) solo lo sport che si pone come integrativo dell'educazione/istruzione (rientra in offerta formativa della scuola/e gestito dalla scuola).

Ricostruzione normativa contenuta nell'interpello 144/2024 A.d.E.

L'articolo 51 c2 lettera f-bis afferma che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali in armonizzazione «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*».

Tale disposizione, nella formulazione previgente, prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per *«le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari»*.

Nella relazione illustrativa del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 a commento dell'articolo 13, lettera b), che ha modificato la lettera f) ed ha introdotto la lettera f-bis) all'articolo 47 del Tuir [ndr. ora 51], viene evidenziato che *«Per quanto riguarda la modifica della lettera f), la stessa è stata suddivisa in due lettere, f) e f-bis), al fine di eliminare dalla disposizione [...] la previsione generale di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate per le finalità dell'articolo 65 [ndr. ora 100], comma 1, del Tuir, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, mantenendo la previsione di non concorrenza soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche»*.

La disposizione è stata successivamente modificata dal comma 190 della legge n. 208 del 2015, che ha, tra l'altro, esteso *«l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni (erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti) per:*

la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione – compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa riferimento il testo vigente) per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali» (cfr. relazione illustrativa).

In merito, la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E (paragrafo 2.2) specifica che tali ultime modifiche sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, che nella precedente formulazione della norma erano limitati alle *«prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche»*, e che il nuovo testo normativo consente di *«comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate, inoltre, sostituisce la locuzione "colonie climatiche", ormai desueta, con "centri estivi e invernali" e "ludoteche"»*.

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Data l'ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

Per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni, l'attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già

sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte».

Modalità gestione lettera f-bis:

x) servizio (es. asilo terzo - convenzionato con datore: asilo fattura al datore o provider/asilo pagato dal datore o provider/asilo di proprietà datore/accesso ad asilo nido anche tramite voucher monouso – art. 51 c3 bis - come strumento di gestione di articolo 51 c2 lettera f-bis);

x) rimborso (dipendente paga asilo/previa esibizione pezze giustificative viene rimborsato dal datore);

-il dipendente paga asilo nido del figlio/esibisce fattura-pagamento/il datore rimborsa totalmente o parzialmente la spesa con art. 51 c2 lettera f-bis;

le fatture vanno conservate a cura del datore-sostituto ai fini dell'esenzione reddituale e ai fini della deducibilità del costo (il regolamento che è adempimento negoziale permette la deducibilità in articolo 95/su lettera f e per A.d.E. anche su f-bis/f ter/f quater del tuir-vedi circ 5 e 2018).

Beneficiari: familiari a carico e non a carico (art. 12 tuir)/es. figlio

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'articolo 12 del Tuir (es. figlio del quesito), l'Amministrazione Finanziaria, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di "Telefisco" del 30 gennaio 2020, ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir in quanto tale disposizione, come precisato anche dalla circolare n. 28/E del 2016, condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «*educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*».

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi".

Ne consegue che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir.

Per cui si può chiedere il rimborso al datore utilizzando la previsione dell'articolo 51 c2 lettera f-bis se l'attività sportiva del familiare (es. sport tennis) è incluso nei piani dell'offerta formativa scolastica e se la stessa viene gestita dalla stessa scuola (non da soggetto estero).

Condizione per utilizzare art. 51 c2 lettera f-bis:

-l'attività sportiva del familiare (a carico fiscale e non a carico fiscale) rientra nell'offerta formativa della scuola/viene gestita dalla scuola;

Non è gestibile il rimborso in esenzione con art. 51 c2 lettera f-bis:

-se lo sport del familiare (a carico e non) non rientra nell'ambito dell'offerta formativa scolastica;

-se il soggetto erogatore dello sport è esterno alla scuola (es. asd/ssd – che fa corsi sportivi/palestra commerciale che fa corsi sportivi) anche se il corso si tiene nello spazio scolastico.

In tal caso non si ravvisa l'integrazione al servizio di educazione (che richiede che quella pratica sportiva venga deliberata nell'ampiamiento dell'offerta formativa della scuola/che venga gestita dalla scuola nello spazio della scuola).

Nella fattispecie oggetto di interpello 144/24, la Società ha dichiarato che «*intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)*».

In tale ipotesi, dunque, l'attività sportiva non risulta essere svolta nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Conclusioni a cui giunge A.d.E.:

poiché queste attività non sono parte di iniziative scolastiche, l'Agenzia chiarisce che sono escluse dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo le somme relative alle spese sostenute nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica". Infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF i rimborsi spese per iniziative di offerta didattica. Tuttavia, il rimborso erogato dall'azienda per coprire le spese sostenute dai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli, se tali servizi non sono resi nell'ambito scolastico ed educativo, è soggetto all'IRPEF. In questi casi, l'attività sportiva non è svolta nell'ambito delle "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" e, pertanto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere tassate ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.

Quindi nel caso del quesito, visto che l'attività/pratica sportiva del ragazzo (familiare a carico e non) non rientra nei piani formativi della scuola e non è gestita dalla stessa scuola, non è utilizzabile per A.d.E. il rimborso dell'art. 51 c2 lettera f-bis (non è servizio integrativo dell'educazione/istruzione per A.d.E.).

Soluzione dell'analista:

la palestra (la casistica del quesito), non gestibile con 51c2 lettera f-bis, si può tuttavia spendere in esenzione fiscale e previdenziale con l'articolo 51 c2 lettera f del tuir.

Ricordo che l'articolo 51 c2 lettera f del tuir annovera tra i servizi esenti la ricreazione (e quindi anche lo sport che si tiene nella palestra esterna alla scuola e che non rientra nell'ampiamiento dell'offerta formativa della scuola).

La limitazione della lettera f) art. 51 c2 è che non è ammissibile il rimborso ma solo il servizio.

Articolo 51 c2 lettera f - modalità di gestione: servizi di educazione/istruzione/ricreazione/assistenza sociale/sanitaria/culto;

-servizio:

- 1) il voucher monouso (titolo di legittimazione per esigere la palestra);
- 2) servizio gestito dalla stessa azienda (es. palestra aziendale);
- 3) palestra esterna convenzionata con datore/provider- che fattura al datore/provider ed è pagata dal datore/provider con beneficiario - dipendente e familiare (a carico/e non);

Nota bene

fattura intestata provider/datore - fattura pagata dal provider datore;
il fornitore (es. palestra) deve essere convenzionato con il provider/datore;

Nota bene

-la palestra deve essere convenzionata o con il datore o con il provider;

Nota bene

-il beneficiario può essere il dipendente o il familiare (art. 12 tuir/433cc) anche non a carico fiscale;

gestione con il welfare puro (senza tetto di esenzione/solo rispetto del principio della capacità contributiva art. 53 costituzionale/es. regolamento)/con il welfare da conversione pdr (tetto a 3000 euro di esenzione/es. contratto collettivo di 2° livello).

3 casistiche: a/b/c;

caso/soluzione a) vedi quesito;

a- Spesa/onere palestra di 500 - abbonamento figlio;

-articolo 51 c2 lettera f per 500/credito welfare residuo da regolamento per 500 in altre voci/asset (1000 - 500 palestra = 500 credito welfare residuo in altri asset);

caso/soluzione b) vedi quesito;

b- utilizzo della detrazione per 210 euro a 19% (il dipendente paga la palestra del figlio e detrae nei limiti consentiti)/utilizzo di 1000 euro di credito welfare da regolamento in altri asset/voci (es. affitto 1 casa/viaggi);

caso soluzione c) vedi quesito;

c- 500 con bonus pubblico/utilizzo di 1000 euro di regolamento in altri asset/voci (soluzione evoluta e consigliabile);

hp a) impatti sul netto del dipendente dato un credito welfare da regolamento di 1000 euro e l'utilizzo dei 500 euro in asset art. 51 c2 lettera f (palestra figlio);

x) attività sportiva gestita da soggetto terzo esterno alla scuola e non rientrante in offerta formativa scolastica/es. asd/ssd/palestra commerciale/non si applica art. 51 c2 lettera f-bis (int. 144/2024)/ma gestione con art. 51 c2 lettera f;

netto con regolamento -1000;

Nota bene

Il dipendente perde il diritto alla detrazione su onere detraibile relativo alla palestra del figlio (tetto di 210 al 19% = 39,9/40 euro)

Lettera f;

x) gestione a servizio: voucher monouso (palestra va convenzionata dal provider/datore);

x) beneficiario - dipendente e familiare anche non a carico;

500 credito wa da regolamento/con voucher monouso lettera f/art. 51 c2 - abbonamento palestra di 500 euro;

x) Credito residuo 500 da regolamento (1000-500/palestra = 500) in altri asset:

es. viaggi/fringe (tetto a 2000 anno 2024/con 3 tipologie di rimborsi – es. spese affitto 1 casa/bollette 1 casa/interessi mutui 1 casa).

Esempio:

500 palestra figlio (art. 51 c2 lettera f)/200 palestra dipendente (art. 51 c2 lettera f/beneficiario anche dipendente);

300 rimborso affitto 1 casa (un mese di affitto)/art. 51 c3/legge bilancio 2024;

= totale 1000 euro (500+200+300=1000 netto);

-si perde/detrazione 210 (tetto) al 19% - detrazione art. 15 i quinquies-tuir/per cui 40 euro

Netto dipendente:

500 lettera f sport ragazzi/+ 500 altri asset (rimborso affitto 1 casa + palestra dipendente) = 1000 euro;

b) utilizzo della detrazione per 210 (si paga la palestra di 500 euro a cura del dipendente/lo stesso detrae onere nei limiti consentiti dal tuir)/utilizzo di 1000 euro di regolamento in altri asset;

La spesa sostenuta dal dipendente per la palestra del figlio (es. 500 euro) viene portata in detrazione (tetto onere di 210 al 19%/rc <50 mila euro anno 2024/non c'è la decurtazione degli oneri detraibili al 19% di 260 euro);

1000 euro del regolamento utilizzati in altri asset (fringe/flexible)

Netto dipendente:

x) detrazione/tetto 210 al 19% = 39,9/40 euro arrotondato;

-500/dipendente sostiene onere palestra del figlio/detrae 210 al 19% con articolo 15 c1 quinquies del tuir;

-utilizza i 1000 euro di credito welfare da regolamento in altri asset (es. spesa affitto 1 casa/viaggio lettera f)

Netto:

- 1000 regolamento (utilizzato in altri asset):

x)-3mesi affitto/300 euro/mese x3 mesi = 900 rimborso spese affitto;

x)-100 art. 51 c2 lettera f/viaggio dipendente/familiare anche non a carico;

Netto: 40 (risparmio connesso alla detrazione/della palestra figlio) + 1000 = 1040

c) utilizzo bonus del comune di Roma - relativo allo sport per ragazzi;

500 con bonus pubblico Comune di Roma/utilizzo di 1000 euro di regolamento in altri asset;

x) utilizzo del welfare pubblico non riscosso per pagare la palestra del figlio (es. bonus comunale Comune di Roma/che assegna un voucher di 500 euro per lo sport del figlio da 5 a 16 anni - no disabile - per famiglie con isee <40 mila euro);

x) utilizzo dei 1000 euro del regolamento su altri asset (spese affitto 900 euro/palestra 100);

Netto: 500 (bonus sport ragazzi Comune di Roma) + 1000 (regolamento) = 1500 netto dipendente;

Cosa occorre controllare sul bonus comunale del Comune di Roma/sport ragazzi:

termini domanda/contenuti domanda/tetto fondi;

portale presso cui inviare domanda (quello del Comune di Roma)

isee fino 40 mila;

età figlio da 5 a 16 anni/si distingue tra figlio disabile e non disabile (la nostra casistica è relativa al figlio non disabile);

importo del voucher di 500 euro;

famiglia residente a Roma;

caratteristiche palestra/tipo sport - specialità sportiva;

x) ci sono limiti di fondi e se vengono saturati nel caso di figlio non disabile si dà priorità a isee più bassi e a parità di isee a chi invia prima domanda (chi prima invia/meglio alloggia);

x) occorre monitorare stato della domanda/autorizzazione;

x) caso di domanda da reinviare e rettificare.

Commento:

ci sono bonus pubblici/nazionali/regionali/provinciali/comunali che possono sostenere il potere di acquisto del dipendente e che possono integrarsi con piani di welfare;

ci vorrebbe un hr/una direzione risorse umane che comunichi al dipendente, date le caratteristiche della famiglia del dipendente (isee/reddito complessivo/composizione quantitativa della famiglia/età dei componenti/esigenze - abitudini dei componenti) che ci sono bonus pubblici che possono sostenere il suo potere di acquisto;

hr aiuta il dipendente a fare domanda;

hr facendo questa operazione ha un impatto sulla popolazione dei dipendenti/stakeholder esterni positivo (lato social esg/azienda migliora qualità della vita dei dipendenti)

Netto/nel caso di approccio evoluto:

x) 500 bonus sport/voucher Roma/sport figlio;

y)-1000 regolamento/in altri asset – welfare + fringe;

-300 euro mese x 3 mesi = 900 (rimborso spesa affitto 2024) + 100 (art. 51 c2 lettera f viaggi/dipendente + familiari) = 1000 euro.

Totale netto -1500 euro/x (500/bonus pubblico Comune di Roma) + y (spesa affitto + viaggi/credito wa da regolamento)

Come si può notare la hp c) che prevede l'integrazione del welfare pubblico non riscosso (500 bonus Comune di Roma/per abbonamento palestra del figlio), con il regolamento welfare (1000 euro credito wa/in asset diversi dalla palestra) offre un notevole potenziamento del netto del dipendente.

Il consiglio che posso dare è che data una spesa di utilità sociale (es. palestra del figlio) occorre trovare il tesoretto del bonus pubblico non riscosso (es. bonus comunale di 500 per palestra del figlio) per poi utilizzare in seconda battuta il piano welfare (es. regolamento di 1000 euro) in altre spese centrali per la famiglia.

	Netto
Hp a- Uso il regolamento con lettera f/palestra figlio 500	1000
Hp b- Detrazione palestra (210 al 19%)/uso 1000 di regolamento in altri asset	1040
Hp c- Welfare pubblico + welfare aziendale 500 bonus Comune di Roma per sport ragazzi; 1000 uso di regolamento in altri asset (affitto 1 casa/viaggio);	1500 >potere di acquisto rispetto ad a-500 euro; > potere di acquisto rispetto a b-460 euro;

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo